



Consiglio di Quartiere 4
Assessorato all'Ambiente
Assessorato alla Partecipazione democratica
e ai rapporti con i Quartieri
In collaborazione con ARSIA

L'albero nell'ambiente urbano

Firenze 31 Maggio – 1 Giugno 2007

Limonaia di Villa Strozzi

Via Pisana, 77

31 Maggio - Sessione pomeridiana

L'albero nella città

Responsabilità connesse alla gestione del patrimonio arboreo

Paolo Agnoletto – Avvocato libero professionista

Responsabilità civile extra-contrattuale

- Responsabilità extra-contrattuale o aquiliana fondata sul brocardo latino *neminem laedere*.
- Art. 2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
- Fatto doloso e fatto colposo.
- Capacità di intendere e volere.
- Nesso di causalità.
- Danno ingiusto.
- Soggetto tenuto al risarcimento: persona fisica, persona giuridica privata, persona giuridica pubblica.
- Concorso tra responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale.
- Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.
- Risarcimento dei danni:
 - danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante);
 - danno non patrimoniale (art. 2059 c.c. e 185 c.p.);
 - danno biologico, danno morale, danno esistenziale.

La responsabilità civile per danno da cose in custodia: un albero

- Il superamento del principio nessuna responsabilità senza colpa.
I casi di responsabilità oggettiva, presunta e per fatto altrui.
- Art. 2051 c.c.: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; troviamo quindi una affermazione generale di responsabilità ed una eccezione molto particolare.
- Il custode dell’albero e il dovere di custodia.
Padronanza ed effettiva disponibilità di fatto della cosa, soggetto che ha il potere ed il contemporaneo dovere di governo sull’albero tanto da essere in grado di escludere in modo legittimo qualsiasi altro soggetto.
Proprietario del terreno sul quale è radicato l’albero e trasferimento delle facoltà inerenti il diritto-dovere di custodia (locazione, comodato ...).

- La responsabilità del custode e la prova liberatoria
Il caso fortuito, forza maggiore e fatto del terzo o colpa del danneggiato.
Onere della prova e causa ignota.
- Responsabilità della Pubblica Amministrazione per i beni in custodia e applicabilità dell'art. 2051 c.c..
Non applicabilità dell'art. 2051 c.c. in caso di beni demaniali caratterizzati da una grossa estensione e dalla libera frequentazione.
Dalla custodia dell'albero alla gestione del bosco.

Responsabilità contrattuale

- Contratto di appalto per la manutenzione del verde.
- Professionista incaricato dell'accertamento di stabilità di uno o più alberi; oggetto dell'obbligazione.
- Contratto d'opera e contratto d'opera intellettuale (art. 2222 e 2229 c.c.).
Esercizio delle professioni intellettuali.
Obbligazione di risultato /obbligazione di mezzi.
- Inadempimento del professionista e responsabilità.
Diligenza nell'adempimento (art. 1176 c.c.).
Diligenza del buon padre di famiglia e diligenza professionale da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Responsabilità per colpa grave ex art. 2236 c.c., se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte (art. 2224 c.c.).
- Esecuzione personale dell'incarico e responsabilità per azioni ed omissioni di sostituti o ausiliari ex art. 2232 c.c..
- Obbligo di diligenza e colpa professionale: negligenza, imperizia ed imprudenza.
- Obbligo di informazione ed illustrazione.
- Errore professionale: scusabile ed inescusabile.
- Onere della prova per dimostrare l'inadeguatezza della prestazione professionale.
- Risarcimento del danno: danno prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione (art. 1225 c.c.).

Assicurazione per responsabilità civile

- Copertura assicurativa per responsabilità civile.
- Assicurazione per responsabilità professionale.
Assicurazione per responsabilità dei propri dipendenti e collaboratori.
- Copertura di tutte le voci di danno: patrimoniale e non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale; oltre a spese, interessi ecc....
- Massimale adeguato, esclusioni e franchigie.

Responsabilità penale

- La responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.).
- Tipicità dell'illecito penale a differenza del sistema atipico dei fatti illeciti civili.
- Ulteriore differenziazione tra illecito civile e penale: l'elemento psicologico.
In penale vige la regola che il fatto colposo è punibile solo se espressamente previsto dalla legge.
- Nesso causale o eziologico: reato come conseguenza di azione o omissione dell'agente.
- Elemento psicologico (art. 42 e art. 43 c.p.).
Dolo e colpa.
- Responsabilità penale del proprietario e del custode.
- Responsabilità penale del professionista.
- Applicabilità dall'art. 2236 c.c. anche in penale, l'orientamento prevalente della giurisprudenza (in casi di particolare difficoltà tecnica il professionista risponde solo per colpa grave, il caso di imperizia).
- Carenze strumentali ed organizzative e responsabilità penale del professionista (obbligo di sollecitare gli interventi necessari, astenersi dall'assumere l'incarico se non si può garantire l'esecuzione corretta).
- Posizione di garanzia: obbligo giuridico di impedire eventi dannosi o pericolosi.
Gli obblighi di rappresentanti, funzionari e tecnici della P.A..
Obbligo di controllo e possibilità di delega (formale, precisa, analitica; culpa in eligendo o in vigilando del delegante, messa in mora del garante, rinuncia alla delega in caso di inerzia del delegante ...).
- Doveri di diligenza del professionista incaricato.
Colpa specifica e colpa generica